

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donninieassociati.it



Carrara, 8 aprile 2019

DL/

Spett.le

BILANCIO 2018 – NOVITA'

La legge n. 124/2017 introduce alcune misure finalizzate ad assicurare la trasparenza delle erogazioni pubbliche, misure che costituiscono una delle novità principali dell'attuale campagna di bilanci.

Si tratta di un dettato normativo che solleva diversi punti di incertezza e per il quale non si hanno ancora i chiarimenti ufficiali da più parti richiesti; sono peraltro intervenuti sull'argomento Assonime e il nostro Cndcec, tentando di dare delle soluzioni interpretative e sollevando dubbi applicativi.

La nuova norma introduce l'obbligo di **pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque ai vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da:**

- *pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 334;*
- *società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate;*
- *società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate.*

Si nota che la tipologia degli importi da indicare presenta una portata molto ampia, così riassumibile:

- da un lato si richiamano **vantaggi economici**, cosicché si ritiene vi rientrino le erogazioni ricevute a vario titolo dalla PA che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico;
- dall'altro si parla anche di **incarichi retribuiti**, il che potrebbe farvi rientrare le somme pagate dalla PA che abbiano la natura di un corrispettivo (per il servizio effettuato o per il bene ceduto).

Sia Assonime che Cndec, tenendo anche conto di altre disposizioni normative che già assicurano la trasparenza in materia di contratti pubblici, ritengono che vadano escluse le transazioni che prevedono un prezzo, secondo le ordinarie regole di mercato.

L'obbligo di trasparenza si applica a **imprese e associazioni**; diverse sono però le modalità di assolvimento dell'informativa:

- **imprese: nella nota integrativa del bilancio di esercizio;**
- **associazioni: sul proprio sito web**

I nuovi obblighi di pubblicazione valgono a decorrere dal 2018; le operazioni in esame andranno pertanto rendicontate **nella nota integrativa al bilancio riferito al 31 dicembre 2018** (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

L'obbligo di pubblicazione non sussiste ove l'importo ricevuto dal beneficiario sia **inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato**; si considera che detto limite vada inteso in senso **cumulativo**, ovvero si riferisca al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Al superamento di tale importo andranno pubblicate le informazioni relative a tutte le partite interessate, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000 euro.

Per le imprese l'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione è **sanzionata pesantemente** (se non in misura sproporzionata); è infatti prevista **la restituzione delle somme ricevute ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di deposito del bilancio.**

La normativa fa riferimento ai contributi "ricevuti" ovvero "erogati" o "concessi"; da ciò conseguirebbe che rileva il momento in cui i contributi sono stati effettivamente incassati, prescindendo dal concetto di competenza, utilizzato invece ai fini del bilancio di esercizio.

Assonime solleva poi i seguenti dubbi o richieste di chiarimenti ufficiali:

- ❖ le disposizioni di trasparenza riguardano esclusivamente le risorse pubbliche nazionali, mentre dovrebbero restare escluse quelle riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei);

- ❖ i beneficiari delle erogazioni obbligati alla pubblicazione sono solo soggetti residenti in Italia (e non quindi i soggetti esteri);
- ❖ la disciplina potrebbe applicarsi anche ai finanziamenti a tassi agevolati, così come a misure atte a attribuire vantaggi economici, quali incentivi energetici, donazioni e contributi a fondo perduto o non.

In considerazione di quanto esposto, ai fini della formazione del bilancio 2018, dovrete quindi verificare l'esistenza di dati che debbano essere oggetto di informazione nella nota integrativa, (prudenzialmente - in attesa di eventuali chiarimenti – anche gli *incarichi retribuiti*); dovranno essere individuati:

- gli identificativi del soggetto erogante/beneficiario;
- l'importo del vantaggio economico corrisposto/ricevuto;
- una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'attribuzione (causale);

Per parte nostra ci teniamo a completa disposizione per quanto dovesse ulteriormente necessitare, ed intanto molto cordialmente Vi salutiamo.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Fabrizio Donnini